

Al fine di adattare meglio queste speciali polizze funerarie allo scopo per cui vengono istituite, è sembrato opportuno apportare alcune modificazioni alle condizioni generali delle normali polizze popolari.

La variazione più importante è quella che si riferisce alla durata del periodo di carenza. Lunga infatti che il normale periodo di sei mesi sia troppo lungo per queste speciali polizze e che si possa, senza periodo dell'aliena, ridurlo a quattro mesi, restituendo in caso di morte dell'assicurato durante tale periodo i soli premi versati. Dal quarto mese in poi la copertura del rischio dovrebbe verificarsi per l'intero capitale.

Ad evitare poi che la raccolta delle polizze funerarie possa in certo modo intralciare la raccolta delle normali polizze popolari per effetto del limite massimo di capitale assicurabile nelle forme popolari stabilito nell'art. 3 del par. 1 delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni popolari, il Direttore Generale propone che le polizze funerarie non possano assicurare sulla testa di una stessa persona un capitale in caso di morte superiore